Supplemento ordinario alla " Gazzetta Ufficiale ,, n. 75 del 27 marzo 1958

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 27 marzo 1958 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 novembre 1957, n. **1438.**

Approvazione dello statuto dell'Aero Club d'Italia e dello statuto tipo degli Aero Club locali.

LEGGE 13 marzo 1958, n. **204.**

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi internazionali firmati a Bruxelles il 17 aprile 1957: a) Protocollo sui privilegi e sulle immunità della Comunità economica europea; b) Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia della Comunità economica europea; c) Protocollo sui privilegi e sulle immunità della Comunità europea dell'energia atomica; d) Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia della Comunità europea dell'energia atomica.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 novembre 1957, n. **1438.**

Approvazione dello statuto dell'Aero Club d'Italia e dello statuto tipo degli Aero Club locali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 29 maggio 1954, n. 340, sul riordinamento dell'Aero Club d'Italia;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Sono approvati l'annesso statuto dell'Aero Club d'Italia e allegato statuto tipo degli Aero Club locali, vistati dai Ministri per la difesa, per l'interno e per il tesoro.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 novembre 1957

GRONCHI

ZOLI — TAVIANI — TAMBRONI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *marzo* 1958

Atti del Governo, registro n 111, *foglio n* 156. — RELLEVA

Statuto dell'Aero Club d'Italia

TITOLO I

GENERALITA'

Art 1.

L'Aero Club d'Italia (Ae C I), ente di diritto pubblico, sottoposto alla vigilanza del Ministero della difesa e con sede in Roma, riunisce in organismo federativo nazionale le associazioni e gli enti che in Italia si interessano allo sviluppo dell'aviazione turistica e sportiva

L'Ae C I. può istituire all'estero delegazioni e rappresentanze. Qualora l'istituzione di tali delegazioni e rappresentanze comporti aumento di spesa o incremento di personale, l'istituzione stessa deve essere autorizzata dal Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro

Art. 2.

L'Ae C I. è l'unico ente nazionale che rappresenta l'Italia presso la Federazione aeronautica internazionale (F A I) ed è l'unico rappresentante di tale Federazione nel territorio dello Stato.

La denominazione di Aero Club, sola o accompagnata da altri attributi o qualifiche, e lo stemma sociale appartengono esclusivamente all'Ae C I. Il loro uso è concesso unicamente a quelle associazioni che ottengono la qualifica di Aero Club ai sensi dell'art 7

TITOLO II

SCOPI E FUNZIONI

Art. 3.

L'Ae.C.I. svolge le attività previste dalla legge 29 maggio 1954, n 340 In particolare:

1) favorisce lo sviluppo del turismo e dello sport aerei,

2) incoraggia l'organizzazione di manifestazioni aeronautiche sportive e la conquista di primati aeronautici;

3) patrocina, tutela e coordina gli interessi aeronautici nei diversi campi di attività sportiva, turistica e di propaganda,

4) favorisce la diffusione della cultura aeronautica e incoraggia lo studio dei problemi relativi.

Art. 4.

Per il conseguimento degli scopi di cui all'art. 3, l'Ae C.I.:

1) promuove e favorisce la costruzione, l'apprestamento e la gestione di aeroporti civili privati, la costituzione di aerocentri da turismo e sport e scuole civili di pilotaggio,

2) promuove e favorisce la costituzione di scuole di addestramento al volo;

3) promuove e favorisce la costituzione di scuole preparatorie per gli specialisti di aeronautica,

4) sovrintende allo sport aeronautico in generale, organizzando, dirigendo e controllando le relative gare e manifestazioni nazionali e internazionali,

5) controlla ed omologa i primati nazionali aeronautici e concede i brevetti e le licenze sportive proprie e della F A I.;

6) raccoglie materiale bibliografico, storico e statistico di carattere aeronautico civile,

7) funziona da arbitro, a richiesta delle parti, per dirimere controversie nel campo dell'aviazione turistica e sportiva;

8) gestisce servizi di esazione di diritti e altri incarichi che nel campo dell'aviazione civile siano ad esso affidati dallo Stato o da altri enti,

9) persegue ogni attività tendente a favorire il traffico turistico aereo

Art 5

Presso l'Ae C I. e a sua cura sono tenuti

a) il registro per l'iscrizione degli aeromobili civili ai fini dell'art. 4 della legge 29 maggio 1954, n 340,

b) il registro matricolare per l'iscrizione degli alianti libratori a norma dell'art 753 del Codice della navigazione.

TITOLO III

ENTI FEDERATI E AGGREGATI

Capo I

Generalità

Art 6

Gli enti che possono far parte dell'Ae C.I. si dividono in:

1) enti federati, che comprendono le associazioni aventi per scopo la pratica dello sport e del turismo aerei, che abbiano ottenuto, ai sensi dell'art. 7, la qualifica di Aero Club (A C.);

2) enti aggregati che comprendono:

a) associazioni, non aventi scopo di lucro, fra persone che si interessano di questioni aeronautiche,

b) imprese di navigazione aerea e di lavoro aereo,

c) imprese industriali e commerciali che abbiano interessi nel campo aeronautico,

d) enti turistici e imprese alberghiere,

e) qualsiasi altro ente che intende incoraggiare lo sviluppo dell'aviazione civile

Capo II

Enti federati

Art. 7.

Per ottenere la qualifica di Aero Club e la federazione all'Ae C.I, le associazioni aventi per scopo la pratica dello sport e del turismo aerei debbono:

1) uniformare il loro ordinamento allo statuto-tipo di cui all'allegato *A* e alle eventuali successive modifiche,

2) avere almeno 50 soci effettivi, tra i quali almeno 10 soci piloti, secondo la definizione datane dallo statuto-tipo allegato *A*,

3) possedere mezzi sufficienti allo svolgimento della loro attività aeronautica,

4) versare all'Ae C.I una quota una tantum di ammissione, nella misura fissata annualmente dal Consiglio federale di cui all'art. 23

Sulle richieste di riconoscimento della qualifica di Aero Club e di federazione all'Ae C I delibera il Consiglio federale, il quale, sentita la competente Commissione consultiva tecnica

permanente, può ammettere particolari deroghe al requisito previsto al numero 2) del comma precedente alle associazioni che abbiano per unico scopo l'esercizio del volo a vela e dell'aeromodellismo

Contro la deliberazione del Consiglio federale che rigetti la richiesta è ammesso ricorso all'assemblea di cui all'art. 18, nel termine di 60 giorni dalla data di notifica della deliberazione stessa.

Art 8.

Gli A C. sono tenuti a·

1) versare all'Ae C I. una quota annuale di federazione. nella misura stabilita annualmente dal Consiglio federale,

2) inviare al Comitato esecutivo di cui all'art. 28, per la approvazione, i bilanci preventivo e consuntivo, rispettivamente entro i mesi di novembre dell'anno precedente e di marzo dell'anno successivo a quello cui si riferiscono,

3) comunicare al Consiglio federale la situazione numerica dei soci al principio di ogni anno,

4) osservare le norme emanate dall'Ae C I per il conseguimento degli scopi di cui all'art 3,

5) sottoporre al Consiglio federale le proposte concernenti la loro attività sportiva, per il coordinamento nel quadro della attività sportiva nazionale e per ottenerne la necessaria approvazione

Art 9.

Gli A C hanno patrimonio proprio, distinti da quello del l'Ae C I, e godono, rispetto a quest'ultimo, di piena autonomia nei limiti del presente statuto

Tuttavia essi, nel sottoporre al Consiglio federale le proposte concernenti la loro attività sportiva, ai sensi del numero 5) dell art 8, debbono dare la dimostrazione della disponibilità dei mezzi per la relativa attuazione

Art 10

L'Ae C I rappresenta gli A C nei rapporti con le Amministrazioni centrali dello Stato, ne controlla l'attività al fine di accertare che essa si svolga in modo conforme ai rispettivi statuti e si assicura che gli eventuali contributi da esso concessi abbiano la prevista destinazione.

Art 11.

La qualifica di A C. si perde per scioglimento dell'associazione, per recesso, per revoca

La revoca può essere deliberata per il venir meno di uno dei requisiti di cui ai numeri 1), 2) e 3) dell'art. 7 o per inosservanza di uno degli obblighi di cui all'art. 8.

La deliberazione di revoca è di competenza del Consiglio federale, contro di essa e ammesso ricorso al Consiglio dei probiviri di cui all'art 30, nel termine di 60 giorni dalla data di notifica.

Capo III

Enti aggregati

Art 12

L'ammissione degli enti aggregati è deliberata insindacabilmente dal Consiglio federale

Gli statuti degli enti aggregati non possono contenere disposizioni che contrastino con quelle del presente statuto.

Art 13.

Gli enti aggregati sono tenuti a versare all'Ae C.I. la quota annuale stabilita dal Consiglio federale.

Art 14.

La qualifica di ente aggregato si perde per scioglimento dell'ente, per recesso, per revoca.

La revoca e deliberata insindacabilmente dal Consiglio federale.

TITOLO IV

SOCI D'ONORE

Art 15

Su proposta del Consiglio federale, possono essere nominate soci d'onore dell'Ae C I persone che abbiano acquisito particolari benemerenze verso l'Aeronautica in genere e l'Ae C I in particolare I soci d'onore godono delle facilitazioni concesse ai soci effettivi degli enti federati e non sono tenuti al versamento di alcun contributo

TITOLO V

ORGANI DELL'Ae C I.

Capo I

Generalità

Art. 16.

Sono organi dell'Ae C I.:

1) l'Assemblea,
2) il Consiglio federale;
3) il Presidente,
4) il Comitato esecutivo,
5) il Collegio dei probiviri;
6) il Collegio dei revisori dei conti.

Art 17.

Alle cariche federali elettive possono accedere solo i soci effettivi degli A C

Capo II

Assemblea

Art. 18.

L'assemblea è costituita

1) dal Presidente dell'Ae C I, che la presiede,
2) dai Presidenti degli A C o da un loro delegato,
3) dai membri del Consiglio federale che non ne facciano già parte ai sensi del numero 2)

Art 19

L'assemblea ha tutti i poteri necessari per conseguire gli scopi sociali, e in particolare

1) elegge il Presidente dell'Ae C I e i 12 consiglieri federali di cui al numero 3) dell'art 23,

2) approva il bilancio preventivo e quello consuntivo dell'Ae C I,

3) approva la relazione dell'attività svolta nell'anno precedente,

4) determina il programma di massima dell'anno successivo,

5) delibera sugli altri argomenti devoluti alla sua competenza dal presente statuto e su quelli dei quali, prima della convocazione, sia richiesta l'iscrizione all'ordine del giorno dal Consiglio federale o da almeno un terzo degli A C.

Art 20.

L'assemblea è convocata dal presidente dell'Ae C I, in seduta ordinaria, almeno una volta all'anno entro il mese di novembre per deliberare sugli argomenti di cui all'art 19

Si riunisce in sessione straordinaria ogni qual volta il Consiglio federale lo reputi necessario o ne sia fatta richiesta motivata, con predisposto ordine del giorno, da almeno un terzo degli A C

La convocazione e fatta dal presidente con lettera raccomandata da inviarsi almeno trenta giorni prima della data fissata per la riunione L'avviso di convocazione indica gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'ora e il luogo della riunione in prima e in seconda convocazione. La riunione in seconda convocazione non puo aver luogo prima di ventiquattro ore da quella fissata per la prima.

Art 21.

L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione quando siano rappresentati almeno la metà degli A C e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei membri presenti

Art 22.

Ciascun componente dell'assemblea dispone di un voto, salvo i presidenti degli A C (o loro delegati), che dispongono del numero di voti risultante dalla seguente tabella, in relazione al punteggio che, sulla base della consistenza dei soci effettivi viene riconosciuto all'ente, attribuendo 4 punti per ogni socio aviatore e 1 punto per ogni socio ordinario:

1 voto	fino		a 100	punti
2 voti	da	101	» 200	»
3 »	»	201	» 300	»
4 »	»	301	» 400	»
5 »	»	401	» 500	»
6 »	»	501	» 700	»
8 »	»	701	» 1000	»
10 »	oltre		1000	»

Salvo il disposto degli articoli 26 e 43, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta In sessione straordinaria occorre anche la maggioranza assoluta dei voti spettanti agli A.C. rappresentati

Capo III

Consiglio federale

Art 23.

Il Consiglio federale è composto:

1) dal presidente dell'Ae C I., che lo presiede;

2) da due rappresentanti, del Ministero della difesa, da questo nominati, di cui un ufficiale dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, e l'altro ufficiale o funzionario della Direzione generale dell'aviazione civile e del traffico aereo,

3) da dodici consiglieri eletti dall'assemblea.

Il Consiglio federale ha tre vice presidenti; uno è l'ufficiale dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, rappresentante del Ministero della difesa, gli altri due sono eletti dal Consiglio stesso fra i dodici consiglieri di cui al numero 3) del comma precedente

Il presidente dell'Ae C I può invitare a partecipare alle riunioni, senza diritto a voto, il presidente del Registro aeronautico italiano, il presidente della Commissione sportiva centrale e i presidenti delle Commissioni consultive tecniche permanenti di cui all'art. 31 nonchè altre persone esperte nelle materie da trattare

Il Consiglio federale dura in carica tre anni. I suoi membri possono essere confermati o rieletti.

Verificandosi vacanze fra i componenti del Consiglio, si procede alla nomina o elezione di nuovi membri Questi durano in carica fino alla scadenza del triennio e possono essere confermati o rieletti.

Art. 24.

Il Consiglio federale è l'organo di esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e può deliberare su tutte le materie non riservate specificatamente alla competenza dell'assemblea stessa.

In particolare il Consiglio federale:

1) sovrintende all'attività dell'ente e la dirige;

2) predispone i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'assemblea,

3) approva i regolamenti di carattere generale riguardanti lo svolgimento dei servizi istituzionali dell'Ae C.I ,

4) stabilisce l'ordinamento e le attribuzioni dei singoli uffici;

5) delibera il regolamento del personale di cui all'art. 9 della legge 29 maggio 1954, n 340,

6) assume e licenzia il personale con l'osservanza delle disposizioni contenute nel predetto regolamento,

7) approva i regolamenti di carattere generale emanati dagli A C ;

8) fissa la misura delle quote di iscrizione e delle tasse annuali per l'immatricolazione nel registro degli aeromobili e nel registro degli alianti libratori,

9) delibera sulle domande di federazione e aggregazione all'Ae.C I.;

10) stabilisce la misura delle quote da versarsi dagli enti federati e aggregati,

11) nomina e revoca i componenti della Commissione sportiva centrale e delle Commissioni consultive tecniche permanenti nonchè delle eventuali Commissioni consultive tecniche temporanee,

12) designa i delegati che devono partecipare in rappresentanza dell'Ae C I alle riunioni della F A I e ai congressi e alle manifestazioni cui l'Ae C I. ritiene di dover essere rappresentato;

13) dirime gli eventuali conflitti fra gli A C.;

14) delibera, su proposta del presidente dell'Ae C I , in merito allo scioglimento degli organi direttivi degli A C. e alla nomina di commissari straordinari per la durata di sei mesi, salvo proroga fino ad un anno, da decidersi, in caso di necessità, dal presidente dell'Ae C.I ,

15) delibera sulle altre materie devolute alla sua competenza dal presente statuto.

Art. 25

Il Consiglio federale è convocato dal presidente dell'Ae C I in Roma o altra località almeno tre volte l'anno e determina in ogni sua riunione la data e la località della successiva seduta.

E' inoltre convocato dal presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno e lo richiedano sei membri del Consiglio stesso.

Per la validità delle adunanze occorre la presenza di almeno la metà dei componenti, ciascuno dei quali dispone di un voto

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta. Nelle votazioni palesi, a parità di voti, decide il voto di chi presiede.

Capo IV

Presidente

Art 26

Il presidente dell'Ae C I. è eletto dall'assemblea a maggioranza di due terzi dei voti in primo scrutinio e a maggioranza assoluta in secondo scrutinio Dura in carica tre anni e può essere rieletto. In caso di vacanza della carica prima della scadenza del triennio, si procede alla elezione del nuovo presidente, che dura in carica fino alla scadenza del triennio e può essere rieletto.

Art. 27

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ae C I

In caso di assenza o impedimento del presidente, le sue attribuzioni sono esercitate da uno dei due vice presidenti eletti dal Consiglio federale.

Il presidente può delegare la firma degli atti di ordinaria amministrazione ai vice presidenti e può far eseguire da funzionari dell'Ae C I. ispezioni presso gli enti federati.

Capo V

Comitato esecutivo

Art 28

Il Consiglio federale costituisce nel proprio seno il Comitato esecutivo, del quale fanno parte il presidente dell'Ae C I , i vice presidenti del Consiglio federale nonchè tre consiglieri in qualità di membri effettivi e altrettanti in qualità di membri supplenti, tutti scelti dallo stesso Consiglio federale.

Art 29.

Il Comitato esecutivo provvede a trattare gli affari correnti e le pratiche di ordinaria amministrazione nonchè quelle che gli siano affidate dall'assemblea e dal Consiglio federale, delibera in via di urgenza sui provvedimenti di competenza del Consiglio federale menzionati ai numeri 12), 13) e 14) dell'articolo 24, approva i bilanci preventivo e consuntivo degli A C.

Le deliberazioni adottate in via di urgenza debbono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio federale nella sua prima riunione.

TITOLO VI

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 30.

La competenza a decidere le controversie di carattere sociale fra l'Ae C I e gli A C e gli enti aggregati è devoluta ad un apposito Collegio dei probiviri, composto da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dall'assemblea fra i soci d'onore dell'Ae C I o effettivi degli A C o fra quelle persone che, per alta competenza e particolari doti, l'assemblea ritenga di chiamare alla carica

Il giudizio del Collegio è definitivo.

TITOLO VII

COMMISSIONI

Art 31.

Presso l'Ae C I funzionano una Commissione sportiva centrale e le seguenti Commissioni consultive tecniche permanenti:

— Commissione per il più leggero dell'aria,
— Commissione per il volo a motore,
— Commissione per il volo a vela,
— Commissione per l'aeromodellismo,
— Commissione per il paracadutismo sportivo;
— Commissione per il turismo aereo

Art 32

La Commissione sportiva centrale e le Commissioni consultive tecniche permanenti sono nominate dal Consiglio federale e si compongono rispettivamente di un presidente e di quattro membri e di un presidente e di un numero di

membri variabile da cinque a dieci. Tutti durano in carica tre anni, ma possono essere sostituiti dal Consiglio federale, quando sia ritenuto necessario.

Il presidente e i membri delle Commissioni consultive tecniche permanenti debbono essere esperti nelle materie di specifica competenza della rispettiva Commissione, nel cui seno debbono essere rappresentati tutti gli aspetti tecnico-scientifici della materia di competenza.

Art 33.

La Commissione sportiva centrale:

a) coordina i calendari sportivi aeronautici degli A C, disciplina i programmi delle singole manifestazioni e prepara il calendario aeronautico nazionale dell'annata, secondo le direttive di massima stabilite dal Consiglio federale,

b) approva i regolamenti delle gare e competizioni sportive aeronautiche controllate dall'Ae C.I, omologandone i risultati;

c) controlla i primati nazionali a mezzo dei commissari sportivi e li omologa,

d) promuove e regola le prove, i concorsi e le gare secondo le norme della F A I,

e) rende esecutivi in Italia i regolamenti stabiliti dalla F A I. e quelli nazionali di propria competenza, vigilandone l'applicazione e l'osservanza,

f) concede i brevetti e le licenze sportive internazionali della F A I, rilascia i vari certificati e documenti e ne cura le rinnovazioni annuali,

g) sovrintende alla tenuta della lista dei primati nazionali e tiene aggiornata la lista dei primati internazionali, secondo le comunicazioni ufficiali della F A I.;

h) nomina, su proposta dei presidenti degli A C., i delegati ed i commissari sportivi.

Art 34.

La Commissione sportiva centrale si riunisce ogni qualvolta si renda necessario, su convocazione del suo presidente o del presidente dell'Ae C I.

Le deliberazioni della Commissione sportiva centrale sono sottoposte all'approvazione del Consiglio federale

Il presidente e il segretario generale dell'Ae C I. possono assistere ai lavori della Commissione sportiva centrale e delle Commissioni consultive tecniche permanenti.

Art 35.

Il Consiglio federale può costituire, in vista di determinati scopi, apposite Commissioni consultive tecniche temporanee, analoghe per composizione e funzionamento alle Commissioni consultive tecniche permanenti

Art. 36.

L'anno sportivo coincide con l'anno solare.

TITOLO VIII

AMMINISTRAZIONE

Art 37.

Agli uffici dell'Ae C I sovrintende un segretario generale nominato dal Consiglio federale.

Il segretario generale ha, inoltre, le seguenti attribuzioni

a) cura la redazione dei verbali delle deliberazioni dell'assemblea, del Consiglio federale e del Comitato esecutivo e li controfirma,

b) coordina il lavoro di tutte le Commissioni consultive, alle cui sedute partecipa senza diritto a voto,

c) esercita tutte quelle altre funzioni che gli sono demandate dal regolamento organico.

Art 38

Il patrimonio dell'Ae C I comprende i beni immobili e mobili e tutti gli altri valori di cui l'ente sia proprietario per acquisti lasciti, donazioni

I fondi disponibili del patrimonio sono investiti in mezzi strumentali aeronautici ovvero in beni immobili che abbiano stretta e sostanziale attinenza con i compiti di istituto dell'Ente.

Art. 39

Le entrate dell'Ae C I. comprendono:

a) le quote di ammissione degli A C. e quelle annuali degli A C e degli enti aggregati;

b) gli interessi dei titoli e le rendite dei beni immobili dell ente,

c) i proventi per diritti di rilascio brevetti, licenze e diplomi;

d) ogni altro eventuale provento

I fondi occorrenti per l'ordinaria gestione sono depositati in conto corrente presso uno o più istituti di credito di diritto pubblico, scelti dal Consiglio federale. I conti sono intestati all'Ae C I.

Tutte le operazioni di cassa debbono essere effettuate attraverso detti istituti.

Art 40

L'esercizio finanziario va dal 1º gennaio al 31 dicembre di ogni anno

Il bilancio consuntivo dell'esercizio chiuso al 31 dicembre di ciascun anno, unitamente alla relazione del Consiglio federale e a quella dei revisori, deve essere depositato presso la sede dell'Ae C I. almeno dieci giorni prima di quello fissato per l Assemblea

Art 41

Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo dell'Ae C I sono soggetti a ratifica del Ministero della difesa, di concerto con quello del tesoro

A tal fine, i bilanci stessi devono essere trasmessi al Ministero della difesa entro quindici giorni dalla data della loro approvazione da parte dell'assemblea

Art 42.

Il controllo generale della gestione amministrativa e contabile è esercitato da un Collegio di revisori, composto di tre membri effettivi e tre supplenti, che durano in carica tre anni

I revisori sono nominati uno effettivo con funzioni di presidenza, e uno supplente, dal Ministero del tesoro, uno effettivo e uno supplente dal Ministero della difesa, uno effettivo e uno supplente dall'assemblea

I revisori esercitano il loro mandato in conformità delle norme di cui all art. 2403 del Codice civile, in quanto applicabili

TITOLO IX

MODIFICHE DELLO STATUTO

Art 43

Le proposte di modifiche del presente statuto debbono essere formulate dal Consiglio federale o da rappresentanti di almeno la metà degli A C.

Le proposte di modifiche sono inviate al presidente dell'Ae C I, il quale entro trenta giorni dal ricevimento convoca l'assemblea per le relative deliberazioni

Per la validità di tali deliberazioni, occorre l'intervento di almeno tre quarti dei membri. Le deliberazioni stesse sono adottate a maggioranza di due terzi dei voti spettanti a tutti i membri, compresi i non intervenuti, e sono soggette alla approvazione del Ministro per la difesa di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro

Le eventuali modifiche allo statuto sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro.

TITOLO X

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art 44

Le associazioni che abbiano ottenuto la qualifica di A C. e la federazione all'Ae C I in base alle norme precedentemente in vigore la conservano

Qualora, peraltro, il loro ordinamento non sia conforme allo statuto tipo di cui all'allegato *A*, debbono, a pena di decadenza, rimettere all'Ae C I, entro tre mesi dalla pubblicazione del presente statuto il nuovo statuto, conforme a quello tipo predetto e deliberato in assemblea straordinaria, con l'intervento di un notaio

In occasione dell'approvazione del nuovo statuto, l'assemblea straordinaria può procedere alla rinnovazione delle cariche sociali per un triennio o per il periodo fino alla scadenza della nomina precedente

Visto:

Il Ministro per la difesa
TAVIANI

Il Ministro per l'interno
TAMBRONI

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

ALLEGATO *A*

Statuto tipo degli Aero Club locali

COSTITUZIONE E SCOPI

Art 1.

L'Aero Club (A C) persegue, nel territorio di sua competenza e senza fini di lucro, attività turistica, sportiva, didattica di volo a motore o a vela e aeromodellistica e paracadutismo sportivo.

L'A C inoltre promuove ed incoraggia ogni altra forma di attività nel campo aeronautico turistico-sportivo e svolge propaganda aeronautica, diffonde la cultura aeronautica e collabora con le pubbliche autorità locali nello studio e nella risoluzione dei problemi che la interessano; opera comunque in modo da incrementare l'aviazione in tutte le sue estrinsecazioni.

Art 2

I soci dell'A C sono distinti in·

1) *Soci effettivi* { *a*) aviatori; *b*) ordinari

2) *Soci aggregati*

Sono ascrivibili alla categoria «aviatori» coloro che hanno conseguito uno dei brevetti aeronautici previsti dalla vigente legislazione o uno dei titoli equipollenti stabiliti dal Consiglio federale dell'Aero Club d'Italia (Ae C I)

Sono ascrivibili alla categoria «ordinari» tutti gli altri aspiranti maggiorenni

Sono ascrivibili alla categoria «aggregati» gli aspiranti minori di 21 anni non aviatori

E' lasciata facoltà agli A C di conferire speciali distinzioni ai soci che abbiano acquisito particolari benemerenze

Tutti i soci dell'Associazione italiana dei Pionieri sono di diritto soci effettivi aviatori dell'A C nella cui circoscrizione risiedono, con esonero dal pagamento delle quote sociali

Chi aspira ad ottenere la qualifica di socio deve presentare apposita domanda sottoscritta da due soci effettivi

Sull'accoglimento della domanda si pronuncia con insindacabile giudizio il Consiglio direttivo dell'A C

All'atto dell'accoglimento della domanda deve essere versato l'importo stabilito per la quota sociale oltre a una distinta quota di ammissione

Art 3

Le misure delle quote di associazione e di ammissione dei soci effettivi ed aggregati sono fissate annualmente dal Consiglio direttivo dell' A C, osservati per i soci aggregati i limiti eventualmente stabiliti dal Consiglio federale della Ae C I.

Le quote sociali devono essere pagate entro il mese di febbraio di ogni anno Trascorsa tale data, il Consiglio direttivo invita con lettera raccomandata i soci morosi a versare la quota sociale, fissando un termine non superiore a trenta giorni

Coloro che entro il termine fissato suddetto non abbiano provveduto a mettersi in regola col versamento delle quote decadono da soci

I soci aggregati che chiedono il passaggio alla categoria «Effettivi» sono esenti dal pagamento della quota di ammissione

Art 4.

Tutti i soci, in regola con le quote sociali, hanno diritto di partecipare alle manifestazioni e comunque all'attività dell'A C, di usufruire dei vantaggi inerenti alla sua organizzazione e dei benefici assistenziali da esso eventualmente organizzati

Alle manifestazioni dell'A C hanno diritto di partecipare, con particolari agevolazioni, anche i soci appartenenti ad altri A C in regola col pagamento delle quote sociali

Art 5

La qualità di socio si perde per decadenza, nel caso previsto dall'art 3, per volontarie dimissioni, per radiazione

La radiazione è pronunciata dal Consiglio direttivo dell'A C. nei confronti del socio che abbia compiuto atti disonorevoli, abbia mancato ai doveri sociali, abbia compiuto gravi atti di indisciplina di volo o abbia danneggiato in qualunque modo l'interesse morale o materiale o il prestigio e il buon nome dell'A C

Contro il provvedimento di radiazione è ammesso ricorso al Consiglio federale dell'Ae C I, entro trenta giorni dalla notifica della decisione stessa

La decisione del Consiglio federale dell'Ae C I e definitiva

Il Consiglio direttivo dell'A C. può infliggere le minori punizioni disciplinari del rimprovero e della sospensione fino a un anno.

Art 6

I soci effettivi in regola col pagamento delle quote sociali hanno voto deliberativo nelle assemblee e possono rivestire cariche sociali.

I soci che abbiano rapporti di dipendenza dall'A C o comunque siano da esso, a qualunque titolo, rimunerati, non possono rivestire alcuna carica sociale Essi possono partecipare alle assemblee, ma non hanno diritto a voto quando si deliberi su oggetti di carattere amministrativo o su questioni di ordinamento interno

I soci aggregati non possono rivestire cariche sociali; possono essere ammessi dal Consiglio direttivo a partecipare alle assemblee, senza pero avere diritto di voto.

Tutte le cariche sociali sono gratuite

Art 7.

Gli organi dell'A C sono

a) l'assemblea dei soci,
b) il Consiglio direttivo,
c) il presidente,
d) il Collegio dei revisori.

Art 8

L'assemblea è costituita da tutti i soci effettivi

Hanno diritto di voto soltanto i soci effettivi con anzianità di almeno quattro mesi.

I soci aviatori dispongono di quattro voti ciascuno

I soci ordinari dispongono di un solo voto ciascuno

L'assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali ed e ordinaria o straordinaria

Art 9

L'assemblea ordinaria è convocata dal presidente dell'A C. entro il mese di settembre di ciascun anno e

a) delibera sul bilancio preventivo e quello consuntivo;

b) delibera sulla relazione dell'attività svolta nell'anno precedente,

c) delibera sul programma di massima per l'anno successivo,

d) elegge il presidente, i membri del Consiglio direttivo e tre revisori dei conti,

e) delibera su tutte le altre materie che ad essa vengano sottoposte dal Consiglio direttivo

Art 10

L'assemblea straordinaria e convocata ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga necessario o su richiesta motivata, con predisposto ordine del giorno, da non meno di 1/3 dei soci effettivi in regola col pagamento delle quote

Art 11

La convocazione dell'assemblea è effettuata con avviso esposto nella sede sociale e con invito spedito ad ogni socio effettivo almeno sei giorni prima di quello fissato per la adunanza

L'avviso e l'invito indicano gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'ora e il luogo della riunione, e per il caso in cui non possa deliberarsi per mancanza del numero legale, l'ora e il luogo della riunione in seconda convocazione La riunione in seconda convocazione non puo aver luogo prima di ventiquattro ore da quella fissata per la prima

Nell'avviso di convocazione è indicato se le votazioni possono essere anche esercitate per delega, rimanendo esclusa, in ogni caso, la possibilità che un socio possa essere portatore di piu di una delega

Art 12.

L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà piu uno dei soci effettivi e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci effettivi presenti.

Salvo il disposto dell'art 15, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta.

Art 13.

Il Consiglio direttivo dell'A C. è composto dal presidente dell'A C, che lo convoca e lo presiede e da almeno 7 consiglieri, tra i quali il Consiglio stesso elegge uno o due vice presidenti.

Su proposta dello stesso Consiglio direttivo, il numero dei consiglieri può essere aumentato dall'assemblea fino ad un massimo di undici, tenuto conto del numero dei soci.

I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili Verificandosi vacanze prima della scadenza del triennio, i nuovi eletti durano in carica fino alla scadenza del triennio e possono essere rieletti.

Art 14.

Il Consiglio direttivo è l'organo di esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e puo deliberare su tutte le materie non riservate specificatamente alla competenza dell'assemblea

Per la validità delle adunanze del Consiglio direttivo, occorre la presenza della maggioranza dei suoi componenti

Il Consiglio delibera a maggioranza di voti, in caso di parita, decide il voto di chi presiede.

Art. 15.

Il presidente dell'A C e eletto dall'assemblea a maggioranza di due terzi dei voti in primo scrutinio e a maggioranza assoluta in secondo scrutinio. Dura in carica tre anni e può essere rieletto In caso di vacanza della carica prima della scadenza del triennio, si procede all'elezione del nuovo presidente, che dura in carica fino alla scadenza del triennio e puo essere rieletto.

Art 16

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'A C.

In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal vice presidente o dal vice presidente piu anziano se ne siano stati nominati due.

Il presidente puo delegare la firma degli atti di ordinaria amministrazione al vice presidente o ai vice presidenti.

Art 17.

Il controllo dell'amministrazione dell'A C. è affidato a un Collegio composto da tre revisori eletti dall'assemblea, i quali eleggono fra loro il presidente Essi durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Verificandosi vacanze prima della scadenza del triennio, i nuovi eletti durano in carica fino alla scadenza del triennio e possono essere rieletti.

I revisori esaminano i bilanci, i conti consuntivi, i registri delle deliberazioni, gli atti giustificativi delle spese, la contabilita, e presentano le loro relazioni con le conclusioni e proposte al Consiglio o all'assemblea

I revisori assistono alle sedute del Consiglio direttivo, senza diritto a voto.

Art. 18

Il patrimonio dell'A C è costituito:

a) da tutti i beni mobili e immobili e dagli altri valori di proprietà dell'A C,

b) dai beni mobili e immobili dei quali l'A C. venisse a qualsiasi titolo in possesso

Art 19

Le entrate dell'A C sono costituite:

a) dalle rendite patrimoniali;

b) dalle quote di ammissione e dalle quote annuali di contributo ordinario e straordinario dei soci,

c) dai contributi volontari e dalle donazioni di persone od Enti,

d) dai proventi derivanti dall'attività e dalle gestioni speciali dell'A C,

e) da ogni altra eventuale entrata

Art. 20

I fondi occorrenti per l'ordinaria gestione sono depositati presso uno o piu istituti di credito, scelti dal Consiglio direttivo

I prelevamenti sono effettuati a firma del presidente o di un suo delegato ai sensi dell'art 16

Art 21

L'anno finanziario dell'A C coincide con l'anno solare.

Il Consiglio direttivo compila all'inizio di ogni esercizio il bilancio preventivo e al termine il bilancio consuntivo.

Entrambi i bilanci sono sottoposti all assemblea dei soci e sono trasmessi entro il mese successivo, all'Ae C I. per la loro approvazione

Art 22

Entro la data di ogni anno indicata dall'Ae C I, l'A C sottopone all'Ae C I le proposte concernenti l attività sportiva per il suo coordinamento nel quadro dell'attività sportiva nazionale.

Il presidente dell'A C propone i commissari sportivi ai sensi della lettera *h*) dell'art 33 dello statuto dell'Ae C I

I Commissari sportivi durano in carica un anno e possono essere confermati.

Art 23

Lo scioglimento dell'A C. puo essere deliberato dai quattro quinti dei soci effettivi.

In caso di scioglimento l'Ae C I provvede alla nomina di un commissario liquidatore ed indica la destinazione da darsi al patrimonio dell'ente

I revisori dei conti, in carica dal momento della messa in liquidazione, continuano a esercitare le proprie funzioni fino al termine delle operazioni relative

Art 24

Il Consiglio federale dell'Ae C I può per gravi motivi od a richiesta della metà piu uno dei soci effettivi sciogliere gli organi degli A C e nominare un commissario straordinario il quale assume i poteri spettanti agli organi stessi e resta in carica 6 mesi per provvedere alla ricostituzione dell'amministrazione ordinaria Tale termine puo essere prorogato dal presidente dell'Ae C I, in caso di necessita, fino ad un anno.

Visto

Il Ministro per la difesa
TAVIANI

Il Ministro per l'interno
TAMBRONI

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

LEGGE 13 marzo 1958, n. 204.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi internazionali firmati a Bruxelles il 17 aprile 1957: a) Protocollo sui privilegi e sulle immunità della Comunità economica europea; b) Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia della Comunità economica europea; c) Protocollo sui privilegi e sulle immunità della Comunità europea dell'energia atomica; d) Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia della Comunità europea dell'energia atomica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi internazionali firmati a Bruxelles il 17 aprile 1957:

a) Protocollo sui privilegi e sulle immunità della Comunità economica europea;

b) Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia della Comunità europea;

c) Protocollo sui privilegi e sulle immunità della Comunità europea dell'energia atomica;

d) Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia della Comunità europea dell'energia atomica.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi suddetti a decorrere dal giorno dell'entrata in vigore del Trattato che istituisce la Comunità economica europea e del Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

Art. 3.

Ai fini dell'applicazione degli articoli 150 del Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, 21 del Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia allegato al Trattato stesso, 177 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea e 20 del Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia allegato al Trattato stesso, gli organi della giurisdizione ordinaria e speciale emettono ordinanza con la quale, riferiti i termini ed i motivi della istanza, con cui fu sollevata la questione, dispongono l'immediata trasmissione degli atti alla Corte di giustizia e sospendono il giudizio in corso.

A cura della Cancelleria, copia in carta libera della ordinanza suddetta è inviata, insieme agli atti di causa, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, alla Cancelleria della Corte di giustizia.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 marzo 1958

GRONCHI

Zoli — Pella — Tambroni — Gonella — Andreotti — Medici — Moro — Colombo — Angelini — Gava — Gui — Carli

Visto, *il Guardasigilli*. Gonella

Protocolli sui Privilegi e sulle Immunità e sullo Statuto della Corte di Giustizia della Comunità Economica Europea

PROTOCOLLO SUI PRIVILEGI E SULLE IMMUNITA'

Le Alte Parti Contraenti del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Considerando che a termini dell'art. 218 del Trattato la Comunità gode sui territori degli Stati membri delle immunità e dei privilegi necessari per assolvere la sua missione alle condizioni definite da un Protocollo separato,

Considerando d'altra parte che a termini dell'art. 28 del Protocollo sullo Statuto della Banca europea per gli investimenti, la Banca gode dei privilegi e delle immunità previsti dal Protocollo di cui al comma precedente

Hanno designato come plenipotenziari, al fine di definire tale Protocollo:

Sua Maestà il Re dei Belgi:

S. E. Barone J. Ch. Snoy et d'Oppuers, Segretario Generale del Ministero degli Affari Economici, Presidente della delegazione belga presso la Conferenza intergovernativa,

Il Presidente della Repubblica Federale di Germania:

S. E. Carl Friedrich Ophuels, Ambasciatore della Repubblica Federale di Germania, Presidente della delegazione tedesca presso la Conferenza intergovernativa,

Il Presidente della Repubblica Francese:

S. E. Robert Marjolin, « Professeur agrégé des Facultés de Droit », Vicepresidente della delegazione francese presso la Conferenza intergovernativa,

Il Presidente della Repubblica Italiana:

S. E. V. Badini Confalonieri, Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri, Presidente della delegazione italiana presso la Conferenza intergovernativa,

Sua Altezza Reale la Granduchessa del Lussemburgo:

S. E. Lambert Schaus, Ambasciatore del Granducato del Lussemburgo, Presidente della delegazione lussemburghese presso la Conferenza intergovernativa,

Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi:

S. E. J. Linthorst Homan, Presidente della delegazione olandese presso la Conferenza intergovernativa,

I quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

Hanno convenuto le disposizioni seguenti che sono allegate al Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea.

CAPO I

Beni, fondi, averi e operazioni della Comunità

Art. 1

I locali e gli edifici della Comunità sono inviolabili. Essi sono esenti da perquisizioni, requisizioni, confisca o espropriazione. I beni e gli averi della Comunità non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria senza autorizzazione della Corte di Giustizia.

Art. 2

Gli archivi della Comunità sono inviolabili.

Art. 3

La Comunità, i suoi averi, entrate e altri beni sono esenti da qualsiasi imposta diretta.

I governi degli Stati membri adottano, ogni qualvolta sia loro possibile, le opportune disposizioni per l'abbuono o il rimborso dell'importo dei diritti indiretti e delle tasse sulla vendita compresi nei prezzi dei beni immobili o mobili, quando la Comunità effettui, per suo uso ufficiale, acquisti considerevoli il cui prezzo comprenda diritti e tasse di tale natura. Tuttavia l'applicazione di tali disposizioni non deve avere per effetto di falsare la concorrenza all'interno della Comunità.

Nessuna esenzione è concessa per quanto riguarda le imposte, tasse e diritti che costituiscono mera rimunerazione di servizi di utilità generale.

Art. 4

La Comunità è esente da ogni dazio doganale, divieto e restrizione all'importazione e all'esportazione, in ordine agli oggetti destinati al suo uso ufficiale; gli oggetti così importati non saranno ceduti a titolo oneroso o gratuito sul territorio del paese nel quale siano stati importati, salvo che ciò non avvenga a condizioni accette al governo di tale paese.

Essa è del pari esente da ogni dazio doganale e da ogni divieto e restrizione all'importazione e all'esportazione in ordine alle sue pubblicazioni.

CAPO II

Comunicazioni e lasciapassare

Art. 5

Le istituzioni della Comunità beneficiano, nel territorio di ciascuno Stato membro, per le loro comunica-

zioni ufficiali e la trasmissione di tutti i loro documenti, del trattamento concesso da questo Stato alle missioni diplomatiche.

La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali delle istituzioni della Comunità non possono essere censurate.

Art. 6

I presidenti delle istituzioni della Comunità possono rilasciare ai membri e agli agenti di dette istituzioni lasciapassare la cui forma è stabilita dal Consiglio e che sono riconosciuti dalle autorità degli Stati membri come titoli di viaggio validi. Tali lasciapassare sono rilasciati ai funzionari e agli agenti secondo le condizioni stabilite dagli statuti di cui all'art. 212 del Trattato.

La Commissione può concludere accordi per far riconoscere tali lasciapassare come titoli di viaggio validi sul territorio di Stati terzi.

CAPO III

Membri dell'assemblea

Art. 7

Nessuna restrizione d'ordine amministrativo o d'altro genere è apportata alla libertà di movimento dei membri della Assemblea che si recano al luogo di riunione dell'Assemblea o ne ritornano.

Ai membri dell'Assemblea sono concessi in materia di dogana e di controllo dei cambi:

a) dal proprio governo, le stesse agevolazioni concesse agli alti funzionari che si recano all'estero in missione ufficiale temporanea,

b) dai governi degli altri Stati membri, le stesse agevolazioni concesse ai rappresentanti di governi esteri in missione ufficiale temporanea.

Art. 8

I membri dell'Assemblea non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 9

Per la durata delle sessioni dell'Assemblea, i membri di essa beneficiano:

a) sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del Parlamento del loro paese,

b) sul territorio d'ogni altro Stato membro, della esenzione da ogni provvedimento di detenzione e da ogni procedimento giudiziario.

L'immunità li copre ugualmente quando essi si recano al luogo di riunione dell'Assemblea o ne ritornano.

L'immunità non può essere invocata nel caso di flagrante delitto e non può inoltre pregiudicare il diritto dell'Assemblea di togliere l'immunità ad uno dei suoi membri.

CAPO IV

Rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai lavori delle istituzioni della comunità

Art. 10

I rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai lavori delle istituzioni della Comunità, nonchè i loro consiglieri e periti tecnici, godono, durante l'esercizio delle loro funzioni e durante i loro viaggi a destinazione o in provenienza dal luogo della riunione, dei privilegi, delle immunità e delle agevolazioni d'uso.

Il presente articolo si applica ugualmente ai membri degli organi consultivi della Comunità.

CAPO V

Funzionari e agenti della Comunità

Art. 11

Sul territorio di ciascuno Stato membro e qualunque sia la loro cittadinanza, i funzionari e agenti della Comunità di cui all'art. 212 del Trattato:

a) godono, fatte salve le disposizioni degli articoli 179 e 215 del Trattato, dell'immunità di giurisdizione per gli atti da loro compiuti in veste ufficiale, comprese le loro parole e i loro scritti; essi continueranno a beneficiare di questa immunità dopo la cessazione delle loro funzioni,

b) nè essi nè i loro coniugi e i familiari a loro carico, sono sottoposti alle disposizioni che limitano la immigrazione e alle formalità di registrazione degli stranieri,

c) godono, per quanto riguarda la disciplina vigente in materia valutaria o di cambio, delle agevolazioni usualmente riconosciute ai funzionari delle organizzazioni internazionali,

d) godono del diritto di importare in franchigia dal paese della loro ultima residenza o dal paese di cui sono cittadini, la propria mobilia ed i propri effetti personali, in occasione della loro prima immissione in funzione nel paese interessato, e del diritto di riesportare in franchigia la propria mobilia e i propri effetti personali alla cessazione delle loro funzioni nel suddetto paese, fatte salve, nell'uno e nell'altro caso, le condizioni ritenute necessarie dal governo del paese in cui il diritto è esercitato,

e) godono del diritto di importare in franchigia la propria autovettura destinata al loro uso personale, acquistata nel paese della loro ultima residenza o nel paese di cui sono cittadini, alle condizioni del mercato interno di tale paese, e di riesportarla in franchigia, fatte salve, nell'uno e nell'altro caso, le condizioni ritenute necessarie dal governo del paese interessato.

Art. 12

Alle condizioni e secondo la procedura stabilite dal Consiglio, che delibera sulle proposte che la Commissione formulerà entro un anno dall'entrata in vigore del Trattato, i funzionari e gli agenti della Comunità saranno soggetti, a profitto di quest'ultima, ad una imposta sugli stipendi, salari ed emolumenti dalla stessa versati.

Essi sono esenti da imposte nazionali sugli stipendi, salari ed emolumenti versati dalla Comunità.

Art. 13

Ai fini dell'applicazione delle imposte sul reddito e sul patrimonio, dei diritti di successione, nonchè delle convenzioni concluse tra i paesi membri della Comunità al fine di evitare le doppie imposizioni, i funzionari e agenti della Comunità, i quali, in ragione esclusivamente dell'esercizio delle loro funzioni al servizio della Comunità, stabiliscono la loro residenza sul territorio di un paese membro diverso dal paese ove avevano il domicilio fiscale al momento dell'entrata in servizio presso la Comunità, sono considerati, sia nel paese di residenza che nel paese del domicilio fiscale,

come tuttora domiciliati in quest'ultimo paese qualora esso sia membro della Comunità. Tale disposizione si applica egualmente al coniuge, sempreché non eserciti una propria attività professionale, nonché ai figli ed ai minori a carico delle persone indicate nel presente articolo e in loro custodia.

I beni mobili appartenenti alle persone di cui al comma precedente e che si trovino nel territorio dello Stato di residenza, sono esenti dall'imposta di successione in tale Stato; ai fini dell'applicazione di tale imposta essi sono considerati come se fossero situati nello Stato del domicilio fiscale, fatti salvi i diritti degli Stati terzi e l'eventuale applicazione delle norme delle convenzioni internazionali sulle doppie imposizioni.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo non si prendono in considerazione i domicili acquisiti soltanto a motivo dell'esercizio di funzioni al servizio di altre organizzazioni internazionali.

Art. 14

Il Consiglio, deliberando all'unanimità su una proposta che la Commissione formulerà nel termine di un anno dall'entrata in vigore del Trattato, stabilisce il regime di previdenza sociale applicabile ai funzionari e agli agenti della Comunità.

Art. 15

Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione e previa consultazione delle altre istituzioni interessate, determina le categorie di funzionari e agenti della Comunità cui si applicano, in tutto o in parte, le disposizioni degli articoli 11, 12 comma secondo e 13.

I nomi, le qualifiche e gli indirizzi dei funzionari e agenti compresi in tali categorie sono comunicati periodicamente ai governi degli Stati membri.

Capo VI

Privilegi e immunità delle missioni accreditate presso la Comunità

Art. 16

Lo Stato membro, sul cui territorio è situata la sede della Comunità, riconosce alle missioni dei paesi terzi accreditate presso la Comunità le immunità diplomatiche d'uso.

Capo VII

Disposizioni generali

Art. 17

I privilegi, le immunità e le agevolazioni sono concesse ai funzionari e agli agenti della Comunità esclusivamente nell'interesse di quest'ultima.

Ciascuna istituzione della Comunità ha l'obbligo di togliere l'immunità concessa a un funzionario o ad un agente ogni qualvolta essa reputi che ciò non sia contrario agli interessi della Comunità.

Art. 18

Ai fini dell'applicazione del presente Protocollo, le istituzioni della Comunità agiranno d'intesa con le autorità responsabili degli Stati membri interessati.

Art. 19

Gli articoli da 11 a 14 inclusi e l'art. 17 sono applicabili ai membri della Commissione.

Art. 20

Gli articoli da 11 a 14 inclusi e l'art. 17 sono applicabili ai giudici, agli avvocati generali, al cancelliere e ai relatori aggiunti della Corte di Giustizia, senza pregiudizio delle disposizioni dell'art. 3 del Protocollo sullo Statuto della Corte di Giustizia, relative all'immunità di giurisdizione dei giudici e degli avvocati generali.

Art. 21

Il presente Protocollo si applica anche alla Banca europea per gli investimenti, ai membri dei suoi organi, al suo personale e ai rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai suoi lavori, senza pregiudizio delle disposizioni del Protocollo sullo statuto della Banca.

La Banca europea per gli investimenti sarà, inoltre, esente da qualsiasi imposizione fiscale e parafiscale al momento della sua costituzione e degli aumenti del suo capitale, nonchè dalle varie formalità che tali operazioni potranno importare nello Stato in cui ha la propria sede. Parimenti, il suo scioglimento e la sua liquidazione non importeranno alcuna imposizione fiscale. Infine, l'attività della Banca e dei suoi organi, svolgentesi secondo le condizioni statutarie, non darà luogo all'applicazione di tasse sulla cifra d'affari.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Protocollo.

Fatto a Bruxelles, li diciassette aprile millenovecentocinquantasette.

J. Ch. Snoy

C. F. Ophuels

Robert Marjolin

Vittorio Badini

Lambert Schaus

J. Linthorst Homan

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
Pella

PROTOCOLLO SULLO STATUTO DELLA CORTE DI GIUSTIZIA

Le Alte Parti Contraenti del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea.

Desiderando definire lo Statuto della Corte previsto all'art. 188 del Trattato,

Hanno designato, a tal fine, come plenipotenziari:

Sua Maestà il Re dei Belgi:

S. E. Barone J. Ch. Snoy et d'Oppuers, Segretario generale del Ministero degli Affari Economici, Presidente della delegazione belga presso la Conferenza intergovernativa,

Il Presidente della Repubblica Federale di Germania:

S. E. Carl Friedrich Ophuels, Ambasciatore della Repubblica federale di Germania, Presidente della delegazione tedesca presso la Conferenza intergovernativa,

Il Presidente della Repubblica Francese:

S. E. Robert Marjolin, « Professeur agrégé des Facultés de Droit », Vicepresidente della delegazione francese presso la Conferenza intergovernativa,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA:
S. E. V. BADINI CONFALONIERI, Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri, Presidente della delegazione italiana presso la Conferenza intergovernativa,

SUA ALTEZZA REALE LA GRANDUCHESSA DEL LUSSEMBURGO:
S. E. Lambert SCHAUS, Ambasciatore del Granducato del Lussemburgo, Presidente della delegazione lussemburghese presso la Conferenza intergovernativa,

SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI:
S. E. J. LINTHORST HOMAN, Presidente della delegazione olandese presso la Conferenza intergovernativa,

I quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

Hanno convenuto le disposizioni seguenti che sono allegate al Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea.

Art. 1

La Corte, istituita dall'art. 4 del Trattato, è costituita ed esercita le proprie funzioni conformemente alle disposizioni del Trattato e del presente statuto.

TITOLO PRIMO

Statuto dei giudici e degli avvocati generali

Art. 2

Ogni giudice, prima di assumere le proprie funzioni deve, in seduta pubblica, prestare giuramento di esercitare tali funzioni in piena imparzialità e secondo coscienza e di nulla divulgare del segreto delle deliberazioni.

Art. 3

I giudici godono dell'immunità di giurisdizione. Per quanto concerne gli atti da loro compiuti in veste ufficiale, comprese le loro parole e i loro scritti, essi continuano a godere dell'immunità dopo la cessazione delle funzioni.

La Corte, in seduta plenaria, può togliere l'immunità.

Qualora, tolta l'immunità, venga promossa un'azione penale contro un giudice, questi può essere giudicato, in ciascuno degli Stati membri, soltanto dall'organo competente a giudicare i magistrati appartenenti alla più alta giurisdizione nazionale.

Art. 4

I giudici non possono esercitare alcuna funzione politica o amministrativa.

Essi non possono, salvo deroga concessa a titolo eccezionale dal Consiglio, esercitare alcuna attività professionale rimunerata o meno.

Al momento del loro insediamento, essi assumono l'impegno solenne di rispettare, per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione di queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica, in particolare i doveri di onestà e di delicatezza per quanto riguarda l'accettare, dopo tale cessazione, determinate funzioni o vantaggi.

In caso di dubbio, la Corte decide.

Art. 5

A parte i rinnovamenti regolari e i decessi, le funzioni di giudice cessano individualmente per dimissioni.

In caso di dimissioni di un giudice, la lettera di dimissioni è indirizzata al presidente della Corte per essere trasmessa al presidente del Consiglio. Quest'ultima notificazione importa vacanza di seggio.

Salvo i casi in cui si applica l'art. 6 seguente, ogni giudice rimane in carica fino a quando il suo successore non assuma le proprie funzioni.

Art. 6

I giudici possono essere rimossi dalle loro funzioni oppure essere dichiarati decaduti dal loro diritto a pensione o da altri vantaggi sostitutivi soltanto qualora, a giudizio unanime dei giudici e degli avvocati generali della Corte, non siano più in possesso dei requisiti richiesti ovvero non soddisfino più agli obblighi derivanti dalla loro carica. L'interessato non prende parte a tali deliberazioni.

Il cancelliere comunica la decisione della Corte ai presidenti dell'Assemblea e della Commissione e la notifica al presidente del Consiglio.

Quest'ultima notificazione, in caso di decisione che rimuove un giudice dalle sue funzioni, importa vacanza di seggio.

Art. 7

I giudici le cui funzioni cessano prima dello scadere del loro mandato, sono sostituiti per la restante durata del mandato stesso.

Art. 8.

Le disposizioni degli articoli da 2 a 7 inclusi sono applicabili agli avvocati generali.

TITOLO II

Organizzazione

Art. 9

Il cancelliere presta giuramento avanti alla Corte di esercitare le proprie funzioni in piena imparzialità e secondo coscienza e di nulla divulgare del segreto delle deliberazioni.

Art. 10

La Corte predispone la sostituzione del cancelliere in caso di impedimento di questi.

Art. 11

Funzionari e altri agenti sono addetti alla Corte allo scopo di assicurarne il funzionamento. Essi dipendono dal cancelliere sotto l'autorità del presidente.

Art. 12

Una deliberazione unanime del Consiglio, presa su proposta della Corte, può prevedere la nomina di relatori aggiunti e definirne lo statuto. I relatori aggiunti possono essere chiamati, alle condizioni che saranno definite dal regolamento di procedura, a partecipare all'istruzione degli affari sottoposti all'esame della Corte e a collaborare con il giudice relatore.

I relatori aggiunti, scelti tra persone che offrano ogni garanzia di indipendenza e abbiano le qualifiche giuridiche necessarie, sono nominati dal Consiglio. Essi prestano giuramento avanti alla Corte di esercitare le loro funzioni in piena imparzialità e secondo coscienza e di nulla divulgare del segreto delle deliberazioni.

Art. 13

I giudici, gli avvocati generali e il cancelliere devono risiedere dove la Corte ha la propria sede.

Art. 14

La Corte funziona in modo permanente. La durata delle vacanze giudiziarie è fissata dalla Corte, tenuto conto delle necessità del servizio.

Art. 15

La Corte può deliberare validamente soltanto in numero dispari. Le deliberazioni della Corte riunita in seduta plenaria sono valide se sono presenti cinque giudici. Le deliberazioni delle sezioni sono valide soltanto se prese da tre giudici; in caso d'impedimento di uno dei giudici componenti una sezione, si può ricorrere a un giudice che faccia parte di un'altra sezione, alle condizioni che saranno definite dal regolamento di procedura.

Art. 16

I giudici e gli avvocati generali non possono partecipare alla trattazione di alcun affare nel quale essi siano in precedenza intervenuti come agenti, consulenti o avvocati di una delle parti, o sul quale essi siano stati chiamati a pronunciarsi come membri di un tribunale, di una Commissione d'inchiesta o a qualunque altro titolo.

Qualora, per un motivo particolare, un giudice o un avvocato generale reputi di non poter partecipare al giudizio o all'esame di un affare determinato, ne informa il presidente. Qualora il presidente reputi che un giudice o un avvocato generale non debba, per un motivo particolare, giudicare o concludere in un affare determinato, ne avverte l'interessato.

In caso di difficoltà nell'applicazione del presente articolo, la Corte decide.

Una parte non può invocare la nazionalità di un giudice, nè l'assenza in seno alla Corte o ad una sua sezione di un giudice della propria nazionalità, per richiedere la modificazione della composizione della Corte o di una delle sue sezioni.

TITOLO III

P r o c e d u r a

Art. 17

Tanto gli Stati quanto le istituzioni della Comunità sono rappresentati avanti alla Corte da un agente nominato per ciascun affare; l'agente può essere assistito da un consulente o da un avvocato iscritto negli albi professionali di uno Stato membro.

Le altre parti devono essere rappresentate da un avvocato iscritto negli albi professionali di uno Stato membro.

Gli agenti, i consulenti e gli avvocati che compaiano avanti alla Corte godono dei diritti e delle garanzie necessarie per l'esercizio indipendente delle loro funzioni, alle condizioni che saranno determinate dal regolamento di procedura.

La Corte gode nei confronti dei consulenti e degli avvocati che si presentano avanti ad essa, dei poteri normalmente riconosciuti in materia alle corti e ai tribunali, alle condizioni che saranno determinate dallo stesso regolamento.

I professori cittadini degli Stati membri la cui legislazione riconosce loro il diritto di patrocinare, godono avanti alla Corte dei diritti riconosciuti agli avvocati dal presente articolo.

Art. 18

La procedura avanti alla Corte comprende due fasi: l'una scritta, l'altra orale.

La procedura scritta comprende la comunicazione alle parti e alle istituzioni della Comunità le cui decisioni sono in causa, delle istanze, memorie, difese e osservazioni e, eventualmente, delle repliche, nonchè di ogni atto e documento a sostegno, ovvero delle loro copie certificate conformi.

Le comunicazioni sono fatte a cura del cancelliere secondo l'ordine e nei termini fissati dal regolamento di procedura.

La procedura orale comprende la lettura della relazione presentata da un giudice relatore, l'audizione da parte della Corte degli agenti, dei consulenti e degli avvocati e delle conclusioni dell'avvocato generale e, ove occorra, l'audizione dei testimoni e dei periti.

Art. 19

La Corte è adita mediante istanza trasmessa al cancelliere. L'istanza deve contenere l'indicazione del nome e del domicilio dell'istante e della qualità del firmatario, l'indicazione della parte avverso la quale è proposta, l'oggetto della controversia, le conclusioni ed una esposizione sommaria dei motivi invocati.

All'istanza deve essere allegato, ove occorra, l'atto di cui è richiesto l'annullamento, ovvero, nell'ipotesi contemplata dall'art. 175 del Trattato, un documento che certifichi la data della richiesta prevista da tale articolo. Se questi documenti non sono stati allegati alla istanza, il cancelliere invita l'interessato a produrli entro un termine ragionevole, senza che si possa eccepire decadenza qualora la regolarizzazione intervenga dopo la scadenza del termine per ricorrere.

Art. 20

Nei casi contemplati dall'art. 177 del Trattato, la decisione della giurisdizione nazionale, che sospende la procedura e si rivolge alla Corte, è notificata a questa ultima a cura di tale giurisdizione nazionale. Tale decisione è quindi notificata a cura del cancelliere della Corte alle parti in causa, agli Stati membri e alla Commissione, nonchè al Consiglio quando l'atto di cui si contesta la validità o l'interpretazione emani da quest'ultimo.

Nel termine di due mesi da tale ultima notificazione, le parti, gli Stati membri, la Commissione e, quando ne sia il caso, il Consiglio, hanno il diritto di presentare alla Corte memorie ovvero osservazioni scritte.

Art. 21

La Corte può richiedere alle parti di produrre tutti i documenti e di dare tutte le informazioni che essa reputi desiderabili. In caso di rifiuto, ne prende atto.

La Corte può parimenti richiedere agli Stati membri e alle istituzioni che non siano parti in causa tutte le informazioni che ritenga necessarie ai fini del processo.

Art. 22

In ogni momento, la Corte può affidare una perizia a qualunque persona, ente, ufficio, commissione od organo di sua scelta.

Art. 23

Alle condizioni che saranno determinate dal regolamento di procedura, si può procedere all'audizione di testimoni.

Art. 24

La Corte gode, nei confronti dei testimoni non comparsi, dei poteri generalmente riconosciuti in materia alle corti e ai tribunali e può infliggere sanzioni pecuniarie, alle condizioni che saranno determinate dal regolamento di procedura.

Art. 25

I testimoni e i periti possono essere uditi sotto il vincolo del giuramento, secondo la formula stabilita dal regolamento di procedura ovvero secondo le modalità previste dalla legislazione nazionale del testo o del perito.

Art. 26

La Corte può ordinare che un testimonio o un perito sia udito dall'autorità giudiziaria del suo domicilio.

Tale ordinanza è diretta, per la sua esecuzione, alla autorità giudiziaria competente, alle condizioni stabilite dal regolamento di procedura. Gli atti derivanti dall'esecuzione della rogatoria sono rimessi alla Corte alle stesse condizioni.

La Corte sostiene le spese, con riserva di porle, quando ne sia il caso, a carico delle parti.

Art. 27

Ogni Stato membro considera qualsiasi violazione dei giuramenti dei testimoni e dei periti alla stregua del corrispondente reato commesso avanti a un tribunale nazionale giudicante in materia civile. Su denuncia della Corte esso procede contro gli autori di tale reato avanti alla giurisdizione nazionale competente.

Art. 28

L'udienza è pubblica, salvo decisione contraria presa dalla Corte, d'ufficio o su richiesta delle parti, per motivi gravi.

Art. 29

Nel corso del dibattimento la Corte può interrogare i periti, i testimoni e le parti stesse. Tuttavia queste ultime possono provvedere alla propria difesa orale soltanto tramite il proprio rappresentante.

Art. 30

Di ogni udienza è redatto un verbale firmato dal presidente e dal cancelliere.

Art. 31

Il ruolo delle udienze è fissato dal presidente.

Art. 32

Le deliberazioni della Corte sono e restano segrete.

Art. 33

Le sentenze sono motivate. Esse menzionano i nomi dei giudici che hanno partecipato alla deliberazione.

Art. 34

Le sentenze sono firmate dal presidente e dal cancelliere. Esse sono lette in pubblica udienza.

Art. 35

La Corte delibera sulle spese.

Art. 36

Il presidente della Corte può decidere secondo una procedura sommaria che deroghi, per quanto necessario, ad alcune norme contenute nel presente Statuto e che sarà fissata dal regolamento di procedura, in merito alle conclusioni intese sia ad ottenere la sospensione prevista all'art. 185 del Trattato, sia all'applicazione dei provvedimenti provvisori a norma dell'articolo 186, sia alla sospensione dell'esecuzione forzata conformemente all'art. 192, ultimo comma.

Il presidente, in caso d'impedimento, è sostituito da un altro giudice alle condizioni determinate dal regolamento di procedura.

L'ordinanza pronunciata dal presidente o dal suo sostituto ha soltanto carattere provvisorio e non pregiudica in nulla la decisione della Corte sul merito.

Art. 37

Gli Stati membri e le istituzioni della Comunità possono intervenire nelle controversie proposte alla Corte.

Uguale diritto spetta ad ogni altra persona che dimostri di avere un interesse alla soluzione di una controversia proposta alla Corte, ad esclusione delle controversie fra Stati membri, fra istituzioni della Comunità, ovvero fra Stati membri da una parte e istituzioni della Comunità dall'altra.

Le conclusioni dell'istanza d'intervento possono avere come oggetto soltanto l'adesione alle conclusioni di una delle parti.

Art. 38

Quando la parte convenuta, regolarmente chiamata in causa, si astiene dal depositare conclusioni scritte, la sentenza viene pronunciata in sua contumacia. La sentenza può essere impugnata entro il termine di un mese a decorrere dalla sua notificazione. Salvo decisione contraria della Corte, l'opposizione non sospende l'esecuzione della sentenza pronunziata in contumacia.

Art. 39.

Gli Stati membri, le istituzioni della Comunità e ogni altra persona fisica o giuridica, possono, nei casi e alle condizioni che saranno determinate dal regolamento di procedura, proporre opposizione di terzo contro le sentenze pronunziate senza che esse siano state chiamate in causa, qualora tali sentenze siano pregiudizievoli ai loro diritti.

Art. 40

In caso di difficoltà sul senso e la portata di una sentenza, spetta alla Corte d'interpretarla, a richiesta di una parte o di una istituzione della Comunità che dimostri di avere a ciò interesse.

Art. 41

La revisione delle sentenze può essere richiesta alla Corte solo in seguito alla scoperta di un fatto di natura tale da avere un'influenza decisiva e che, prima della

pronunzia della sentenza, era ignoto alla Corte e alla parte che domanda la revisione.

La procedura di revisione si apre con una sentenza della Corte che constata espressamente l'esistenza di un fatto nuovo, ne riconosce i caratteri che consentono l'adito alla revisione e dichiara per questo motivo ricevibile l'istanza.

Nessuna istanza di revisione può essere proposta dopo la scadenza di un termine di dieci anni dalla data della sentenza.

Art. 42

Il regolamento di procedura stabiilrà termini in ragione della distanza.

Nessuna decadenza risultante dallo spirare dei termini può essere eccepita quando l'interessato provi la esistenza di un caso fortuito o di forza maggiore.

Art. 43

Le azioni contro la Comunità in materia di responsabilità extracontrattuale si prescrivono in cinque anni a decorrere dal momento in cui avviene il fatto che dà loro origine. La prescrizione è interrotta sia dall'istanza presentata alla Corte, sia dalla preventiva richiesta che il danneggiato può rivolgere all'istituzione competente della Comunità. In quest'ultimo caso l'istanza deve essere proposta nel termine di due mesi previsto dall'art. 173; sono applicabili, quando ne sia il caso, le disposizioni di cui all'art. 175, comma secondo.

Art. 44

Il regolamento di procedura della Corte di cui allo art. 188 del Trattato, contiene, oltre alle disposizioni contemplate dal presente Statuto, tutte le disposizioni necessarie per applicarlo e, per quanto necessario, completarlo.

Art. 45

Il Consiglio, deliberando all'unanimità, può apportare alle disposizioni del presente Statuto gli adattamenti complementari che risultassero necessari in seguito alle misure da esso eventualmente adottate a termini dell'art. 165, ultimo comma del Trattato.

Art. 46

Il presidente del Consiglio procede, immediatamente dopo la prestazione del giuramento, alla designazione, per estrazione a sorte, dei giudici e degli avvocati generali le cui funzioni sono soggette a rinnovamento alla fine del primo periodo di tre anni in conformità al l'art. 167, commi secondo e terzo del Trattato.

In fede di che i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Protocollo.

Fatto a Bruxelles, lì diciassette aprile millenovecentocinquantasette.

J. Ch. Snoy
C. F. Ophuels
Robert Marjolin
Vittorio Badini
Lambert Schaus
J. Linthorst Homan

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
Pella

Protocolli sui Privilegi e sulle Immunità e sullo Statuto della Corte di Giustizia della Comunità Europea della Energia Atomica.

PROTOCOLLO SUI PRIVILEGI E SULLE IMMUNITA'

Le Alte Parti Contraenti del Trattato che istituisce la Comunità Europea della Energia Atomica,

Considerando che a termini dell'art. 191 del Trattato, la Comunità gode sui territori degli Stati membri delle immunità e dei privilegi necessari per assolvere la sua missione alle condizioni definite da un Protocollo separato,

Hanno designato come plenipotenziari, per definire tale Protocollo:

Sua Maesta' il Re dei Belgi:

S. E. Barone J. Ch. Snoy et d'Oppuers, Segretario generale del Ministero degli Affari Economici, Presidente della delegazione belga presso la Conferenza intergovernativa,

Il Presidente della Repubblica Federale di Germania:

S. E. Carl Friedrich Ophuels, Ambasciatore della Repubblica federale di Germania, Presidente della delegazione tedesca presso la Conferenza intergovernativa,

Il Presidente della Repubblica Francese:

S. E. Robert Marjolin, « Professeur agrégé des Facultés de Droit », Vicepresidente della delegazione francese presso la Conferenza intergovernativa,

Il Presidente della Repubblica Italiana:

S. E. V. Badini Confalonieri, Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri, Presidente della delegazione italiana presso la Conferenza intergovernativa,

Sua Altezza Reale la Granduchessa del Lussemburgo:

S. E. Lambert Schaus, Ambasciatore del Granducato del Lussemburgo, Presidente della delegazione lussemburghese presso la Conferenza intergovernativa,

Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi:

S. E. J. Linthorst Homan, Presidente della delegazione olandese presso la Conferenza intergovernativa,

I quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

Hanno convenuto le disposizioni seguenti che sono allegate al Trattato che istituisce la Comunità Europea della Energia Atomica:

Capo I

Beni, fondi, averi e operazioni della Comunità

Art. 1.

I locali e gli edifici della Comunità sono inviolabili. Essi sono esenti da perquisizioni, requisizioni, confisca o espropriazione. I beni e gli averi della Comunità non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria senza autorizzazione della Corte di Giustizia.

Art. 2.

Gli archivi della Comunità sono inviolabili.

Art. 3.

La Comunità, i suoi averi, entrate e altri beni sono esenti da qualsiasi imposta diretta

I governi degli Stati membri adottano, ogni qualvolta sia loro possibile, le opportune disposizioni per l'abbuono o il rimborso dell'importo dei diritti indiretti e delle tasse sulla vendita compresi nei prezzi dei beni immobili o mobili, quando la Comunità effettui, per suo uso ufficiale, acquisti considerevoli il cui prezzo comprenda diritti e tasse di tale natura. Tuttavia la applicazione di tali disposizioni non deve avere per effetto di falsare la concorrenza all'interno della Comunità.

Nessuna esenzione è concessa per quanto riguarda le imposte, tasse e diritti che costituiscono mera rimunerazione di servizi di utilità generale.

Art. 4.

La Comunità è esente da ogni dazio doganale, divieto e restrizione all'importazione e all'esportazione, in ordine agli oggetti destinati al suo uso ufficiale; gli oggetti così importati non saranno ceduti a titolo oneroso o gratuito sul territorio del paese nel quale siano stati importati, salvo che ciò non avvenga a condizioni accette al governo di tale paese.

Essa è del pari esente da ogni dazio doganale e da ogni divieto e restrizione all'importazione e all'esportazione in ordine alle sue pubblicazioni.

Capo II

Comunicazioni e lasciapassare

Art. 5.

Le istituzioni della Comunità beneficiano, nel territorio di ciascuno Stato membro, per le loro comunicazioni ufficiali e la trasmissione di tutti i loro documenti, del trattamento concesso da questo Stato alle missioni diplomatiche.

La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali delle istituzioni della Comunità non possono essere censurate.

Art. 6.

I presidenti delle istituzioni della Comunità possono rilasciare ai membri e agli agenti di dette istituzioni lasciapassare la cui forma è stabilita dal Consiglio e che sono riconosciuti dalle autorità degli Stati membri come titoli di viaggio validi. Tali lasciapassare sono rilasciati ai funzionari e agli agenti secondo le condizioni stabilite dagli statuti di cui all'art. 186 del Trattato.

La Commissione può concludere accordi per far riconoscere tali lasciapassare come titoli di viaggio validi sul territorio di Stati terzi.

Capo III

Membri dell'Assemblea

Art. 7.

Nessuna restrizione d'ordine amministrativo o d'altro genere è apportata alla libertà di movimento dei membri dell'Assemblea che si recano al luogo di riunione dell'Assemblea o ne ritornano.

Ai membri dell'Assemblea sono concessi in materia di dogana e di controllo dei cambi:

a) dal proprio governo, le stesse agevolazioni concesse agli alti funzionari che si recano all'estero in missione ufficiale temporanea,

b) dai governi degli altri Stati membri, le stesse agevolazioni concesse ai rappresentanti di governi esteri in missione ufficiale temporanea.

Art. 8.

I membri dell'Assemblea non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 9.

Per la durata delle sessioni dell'Assemblea, i membri di essa beneficiano:

a) sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del Parlamento del loro paese,

b) sul territorio d'ogni altro Stato membro, della esenzione da ogni provvedimento di detenzione e da ogni procedimento giudiziario.

L'immunità li copre ugualmente quando essi si recano al luogo di riunione dell'Assemblea o ne ritornano.

L'immunità non può essere invocata nel caso di flagrante delitto e non può inoltre pregiudicare il diritto dell'Assemblea di togliere l'immunità ad uno dei suoi membri.

Capo IV

Rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai lavori delle istituzioni della Comunità

Art. 10.

I rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai lavori delle istituzioni della Comunità, nonchè i loro consiglieri e periti tecnici, godono, durante l'esercizio delle loro funzioni e durante i loro viaggi a destinazione o in provenienza dal luogo della riunione, dei privilegi, delle immunità e delle agevolazioni d'uso.

Il presente articolo si applica ugualmente ai membri degli organi consultivi della Comunità.

Capo V

Funzionari e agenti della Comunità

Art. 11.

Sul territorio di ciascuno Stato membro e qualunque sia la loro cittadinanza, i funzionari e agenti della Comunità di cui all'art. 186 del Trattato:

a) godono, fatte salve le disposizioni degli articoli 1952 e 188 del Trattato, dell'immunità di giurisdizione per gli atti da loro compiuti in veste ufficiale, comprese le loro parole e i loro scritti; essi continueranno a beneficiare di questa immunità dopo la cessazione delle loro funzioni,

b) nè essi nè i loro coniugi e i familiari a loro carico, sono sottoposti alle disposizioni che limitano la immigrazione e alle formalità di registrazione degli stranieri,

c) godono, per quanto riguarda la disciplina vigente in materia valutaria o di cambio, delle agevolazioni usualmente riconosciute ai funzionari delle organizzazioni internazionali,

d) godono del diritto di importare in franchigia dal paese della loro ultima residenza o dal paese di cui sono cittadini, la propria mobilia ed i propri effetti perso-

nali, in occasione della loro prima immissione in funzione nel paese interessato, e del diritto di riesportare in franchigia la propria mobilia e i propri effetti personali alla cessazione delle loro funzioni nel suddetto paese, fatte salve, nell'uno e nell'altro caso, le condizioni ritenute necessarie dal governo del paese in cui il diritto è esercitato,

e) godono del diritto di importare in franchigia la propria autovettura destinata al loro uso personale, acquistata nel paese della loro ultima residenza o nel paese di cui sono cittadini, alle condizioni del mercato interno di tale paese, e di riesportarla in franchigia, fatte salve, nell'uno e nell'altro caso, le condizioni ritenute necessarie dal governo del paese interessato.

Art. 12.

Alle condizioni e secondo la procedura stabilite dal Consiglio, che delibera sulle proposte che la Commissione formulerà entro un anno dall'entrata in vigore del Trattato, i funzionari e gli agenti della Comunità saranno soggetti, a profitto di quest'ultima, ad una imposta sugli stipendi, salari ed emolumenti dalla stessa versati.

Essi sono esenti da imposte nazionali sugli stipendi, salari ed emolumenti versati dalla Comunità.

Art. 13.

Ai fini dell'applicazione delle imposte sul reddito e sul patrimonio, dei diritti di successione, nonchè delle convenzioni concluse tra i paesi membri della Comunità al fine di evitare le doppie imposizioni, i funzionari e agenti della Comunità i quali, in ragione esclusivamente dell'esercizio delle loro funzioni al servizio della Comunità, stabiliscono la loro residenza sul territorio di un paese membro diverso dal paese ove avevano il domicilio fiscale al momento dell'entrata in servizio presso la Comunità, sono considerati, sia nel paese di residenza che nel paese del domicilio fiscale, come tuttora domiciliati in quest'ultimo paese qualora esso sia membro della Comunità. Tale disposizione si appplica egualmente al coniuge, semprechè non eserciti una propria attività professionale, nonchè ai figli ed ai minori a carico delle persone indicate nel presente articolo e in loro custodia.

I beni mobili appartenenti alle persone di cui al comma precedente e che si trovino nel territorio dello Stato di residenza, sono esenti dall'imposta di successione in tale Stato; ai fini dell'applicazione di tale imposta essi sono considerati come se fossero situati nello Stato del domicilio fiscale, fatti salvi i diritti degli Stati terzi e l'eventuale applicazione delle norme delle convenzioni internazionali sulle doppie imposizioni.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo non si prendono in considerazione i domicili acquisiti soltanto a motivo dell'esercizio di funzioni al servizio di altre organizzazioni internazionali.

Art. 14.

Il Consiglio, deliberando all'unanimità su una proposta che la Commissione formulerà nel termine di un anno dall'entrata in vigore del Trattato, stabilisce il regime di previdenza sociale applicabile ai funzionari e agli agenti della Comunità.

Art. 15.

Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione e previa consultazione delle altre istituzioni interessate, determina le categorie di funzionari e agenti della Comunità cui si applicano, in tutto o in parte, le disposizioni degli articoli 11, 12 comma 2 e 13.

I nomi, le qualifiche e gli indirizzi dei funzionari e agenti compresi in tali categorie sono comunicati periodicamente ai governi degli Stati membri.

Capo VI

Privilegi e immunità delle Missioni accreditate presso la Comunità

Art. 16.

Lo Stato membro, sul cui territorio è situata la sede della Comunità, riconosce alle Missioni dei paesi terzi accreditate presso la Comunità le immunità diplomatiche d'uso.

Capo VII

Disposizioni generali

Art. 17.

I privilegi, le immunità e le agevolazioni sono concesse ai funzionari e agli agenti della Comunità esclusivamente nell'interesse di quest'ultima.

Ciascuna istituzione della Comunità ha l'obbligo di togliere l'immunità concessa a un funzionario o ad un agente ogni qualvolta essa reputi che ciò non sia contrario agli interessi della Comunità.

Art. 18.

Ai fini dell'applicazione del presente Protocollo, le istituzioni della Comunità agiranno d'intesa con le autorità responsabili degli Stati membri interessati.

Art. 19.

Gli articoli da 11 a 14 inclusi e l'art. 17 sono applicabili ai membri della Commissione.

Art. 20.

Gli articoli da 11 a 14 inclusi e l'art. 17 sono applicabili ai giudici, agli avvocati generali, al cancelliere e ai relatori aggiunti della Corte di giustizia, senza pregiudizio delle disposizioni dell'art. 3 del Protocollo sullo statuto della Corte di giustizia, relative all'immunità di giurisdizione dei giudici e degli avvocati generali.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Protocollo.

Fatto a Bruxelles, li diciassette aprile millenovecentocinquatasette.

J. Ch. Snoy et d'Oppuers
C. F. Ophuels
Robert Marjolin
Vittorio Badini
Lambert Schaus
J. Linthorst Homan

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
Pella

PROTOCOLLO SULLO STATUTO DELLA CORTE DI GIUSTIZIA

Le Alte Parti Contraenti del Trattato che istituisce la Comunità Europea della Energia Atomica,

Desiderando definire lo Statuto della Corte previsto all'articolo 160 del Trattato,

Hanno designato, a tal fine, come plenipotenziari:

SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI:

S. E. Barone J. CH. SNOY et D'OPPUERS, Segretario generale del Ministero degli Affari Economici, Presidente della delegazione belga presso la Conferenza intergovernativa,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA:

S. E. Carl Friedrich OPHUELS, Ambasciatore della Repubblica federale di Germania, Presidente della delegazione tedesca presso la Conferenza intergovernativa,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE:

S. E. Robert MARJOLIN, « Protesseur agrégé des Facultés de Droit », Vicepresidente della delegazione francese presso la Conferenza intergovernativa,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA:

S. E. V. BADINI CONFALONIERI, Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri, Presidente della delegazione italiana presso la Conferenza intergovernativa,

SUA ALTEZZA REALE LA GRANDUCHESSA DEL LUSSEMBURGO:

S. E. Lambert SCHAUS, Ambasciatore del Granducato del Lussemburgo, Presidente della delegazione lussemburghese presso la Conferenza intergovernativa,

SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI:

S. E. J. LINTHORST HOMAN, Presidente della delegazione olandese presso la Conferenza intergovernativa,

I quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

Hanno convenuto le disposizioni seguenti che sono allegate al Trattato che istituisce la Comunità Europea della Energia Atomica:

Art. 1.

La Corte, istituita dall'art. 3 del Trattato, è costituita ed esercita le proprie funzioni conformemente alle disposizioni del Trattato e del presente Statuto.

TITOLO PRIMO

Statuto dei giudici e degli avvocati generali

Art. 2.

Ogni giudice, prima di assumere le proprie funzioni deve, in seduta pubblica, prestare giuramento di esercitare tali funzioni in piena imparzialità e secondo coscienza e di nulla divulgare del segreto delle deliberazioni.

Art. 3.

I giudici godono dell'immunità di giurisdizione. Per quanto concerne gli atti da loro compiuti in veste ufficiale, comprese le loro parole e i loro scritti, essi continuano a godere dell'immunità dopo la cessazione delle funzioni.

La Corte, in seduta plenaria, può togliere l'immunità.

Qualora, tolta l'immunità, venga promossa un'azione penale contro un giudice, questi può essere giudicato, in ciascuno degli Stati membri, soltanto dall'organo competente a giudicare i magistrati appartenenti alla più alta giurisdizione nazionale.

Art. 4.

I giudici non possono esercitare alcuna funzione politica o amministrativa.

Essi non possono, salvo deroga concessa a titolo eccezionale dal Consiglio, esercitare alcuna attività professionale rimunerata o meno.

Al momento del loro insediamento, essi assumono lo impegno solenne di rispettare, per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione di queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica, in particolare i doveri di onestà e di delicatezza per quanto riguarda l'accettare, dopo tale cessazione, determinate funzioni o vantaggi.

In caso di dubbio, la Corte decide.

Art. 5.

A parte i rinnovamenti regolari e i decessi, le funzioni di giudice cessano individualmente per dimissioni.

In caso di dimissioni di un giudice, la lettera di dimissioni è indirizzata al presidente della Corte per essere trasmessa al presidente del Consiglio. Quest'ultima notificazione importa vacanza di seggio.

Salvo i casi in cui si applica l'art. 6 seguente, ogni giudice rimane in carica fino a quando il suo successore non assuma le proprie funzioni.

Art. 6.

I giudici possono essere rimossi dalle loro funzioni oppure essere dichiarati decaduti dal loro diritto a pensione o da altri vantaggi sostitutivi soltanto qualora, a giudizio unanime dei giudici e degli avvocati generali della Corte, non siano più in possesso dei requisiti richiesti ovvero non soddisfino più agli obblighi derivanti dalla loro carica. L'interessato non prende parte a tali deliberazioni.

Il cancelliere comunica la decisione della Corte ai presidenti dell'Assemblea e della Commissione e la notifica al presidente del Consiglio.

Quest'ultima notificazione, in caso di decisione che rimuove un giudice dalle sue funzioni, importa vacanza di seggio.

Art. 7.

I giudici le cui funzioni cessano prima dello scadere del loro mandato, sono sostituiti per la restante durata del mandato stesso.

Art. 8.

Le disposizioni degli articoli da 2 a 7 inclusi sono applicabili agli avvocati generali.

TITOLO II

Organizzazione

Art. 9.

Il cancelliere presta giuramento avanti alla Corte di esercitare le proprie funzioni in piena imparzialità e secondo coscienza e di nulla divulgare del segreto delle deliberazioni.

Art. 10.

La Corte predispone la sostituzione del cancelliere in caso di impedimento di questi.

Art. 11.

Funzionari e altri agenti sono addetti alla Corte allo scopo di assicurarne il funzionamento. Essi dipendono dal cancelliere sotto l'autorità del presidente.

Art. 12.

Una deliberazione unanime del Consiglio, presa su proposta della Corte, può prevedere la nomina di relatori aggiunti e definirne lo statuto. I relatori aggiunti possono essere chiamati, alle condizioni che saranno definite dal regolamento di procedura, e partecipare all'istruzione degli affari sottoposti all'esame della Corte e a collaborare con il giudice relatore.

I relatori aggiunti, scelti tra persone che offrano ogni garanzia di indipendenza e abbiano le qualifiche giuridiche necessarie, sono nominati dal Consiglio. Essi prestano giuramento avanti alla Corte di esercitare le loro funzioni in piena imparzialità e secondo coscienza e di nulla divulgare del segreto delle deliberazioni.

Art. 13.

I giudici, gli avvocati generali e il cancelliere devono risiedere dove la Corte ha la propria sede.

Art. 14.

La Corte funziona in modo permanente. La durata delle vacanze giudiziarie è fissata dalla Corte, tenuto conto delle necessità del servizio.

Art. 15.

La Corte può deliberare validamente soltanto in numero dispari. Le deliberazioni della Corte riunita in seduta plenaria sono valide se sono presenti cinque giudici. Le deliberazioni delle sezioni sono valide soltanto se prese da tre giudici; in caso d'impedimento di uno dei giudici componenti una sezione, si può ricorrere a un giudice che faccia parte di un'altra sezione, alle condizioni che saranno definite dal regolamento di procedura.

Art. 16.

I giudici e gli avvocati generali non possono partecipare alla trattazione di alcun affare nel quale essi siano in precedenza intervenuti come agenti, consulenti o avvocati di una delle parti, o sul quale essi siano stati chiamati a pronunciarsi come membri di un tribunale, di una commissione d'inchiesta o a qualunque altro titolo.

Qualora, per un motivo particolare, un giudice o un avvocato generale reputi di non poter partecipare al giudizio o all'esame di un affare determinato, ne informa il presidente. Qualora il presidente reputi che un giudice o un avvocato generale non debba, per un motivo particolare, giudicare o concludere in un affare determinato, ne avverte l'interessato.

In caso di difficoltà nell'applicazione del presente articolo, la Corte decide.

Una parte non può invocare la nazionalità di un giudice, nè l'assenza in seno alla Corte o ad una sua sezione di un giudice della propria nazionalità, per richiedere la modificazione della composizione della Corte o di una delle sue sezioni.

TITOLO III

Procedura

Art. 17.

Tanto gli Stati quanto le istituzioni della Comunità sono rappresentati avanti alla Corte da un agente nominato per ciascun affare; l'agente può essere assistito da un consulente o da un avvocato iscritto negli albi professionali di uno Stato membro.

Le altre parti devono essere rappresentate da un avvocato iscritto negli albi professionali di uno Stato membro.

Gli agenti, i consulenti e gli avvocati che compaiano avanti alla Corte godono dei diritti e delle garanzie necessarie per l'esercizio indipendente delle loro funzioni, alle condizioni che saranno determinate dal regolamento di procedura.

La Corte gode nei confronti dei consulenti e degli avvocati che si presentano avanti ad essa, dei poteri normalmente riconosciuti in materia alle corti e ai tribunali, alle condizioni che saranno determinate dallo stesso regolamento.

I professori cittadini degli Stati membri la cui legislazione riconosce loro il diritto di patrocinare, godono avanti alla Corte dei diritti riconosciuti agli avvocati dal presente articolo.

Art. 18.

La procedura avanti alla Corte comprende due fasi: l'una scritta, l'altra orale.

La procedura scritta comprende la comunicazione alle parti e alle istituzioni della Comunità le cui decisioni sono in causa, delle istanze, memorie, difese e osservazioni e, eventualmente, delle repliche nonchè di ogni atto e documento a sostegno ovvero delle loro copie certificate conformi.

Le comunicazioni sono fatte a cura del cancelliere secondo l'ordine e nei termini fissati dal regolamento di procedura.

La procedura orale comprende la lettura della relazione presentata da un giudice relatore, l'audizione da parte della Corte degli agenti, dei consulenti e degli avvocati e delle conclusioni dell'avvocato generale e, ove occorra, l'audizione dei testimoni e dei periti.

Art. 19.

La Corte è adita mediante istanza trasmessa al cancelliere. L'istanza deve contenere l'indicazione del nome e del domicilio dell'istante e della qualità del firmatario, l'indicazione della parte avverso la quale è proposta, l'oggetto della controversia, le conclusioni ed un'esposizione sommaria dei motivi invocati.

All'istanza deve essere allegato, ove occorra, l'atto di cui è richiesto l'annullamento, ovvero, nell'ipotesi contemplata dall'art. 148 del Trattato, un documento che certifichi la data della richiesta prevista da tale articolo. Se questi documenti non sono stati allegati all'istanza, il cancelliere invita l'interessato a produrli entro un termine ragionevole, senza che si possa eccepire decadenza qualora la regolarizzazione intervenga dopo la scadenza del termine per ricorrere.

Art. 20.

Nei casi contemplati dall'art. 18 del Trattato, la Corte è adita mediante ricorso trasmesso al cancelliere. Il ricorso deve contenere l'indicazione del nome e del do-

micilio del ricorrente e della qualità del firmatario, l'indicazione della decisione avverso la quale è proposto ricorso, l'indicazione delle parti avverse, l'oggetto della causa, le conclusioni e un'esposizione sommaria dei motivi invocati.

Al ricorso deve essere allegata una copia conforme della decisione del Collegio arbitrale che viene impugnata.

Se la Corte rigetta il ricorso, la decisione del Collegio arbitrale diventa definitiva.

Se la Corte annulla la decisione del Collegio arbitrale la procedura può essere ripresa, eventualmente, a cura di una delle parti in causa, dinanzi al Collegio arbitrale. Quest'ultimo deve uniformarsi ai principi di diritto enunciati dalla Corte.

Art. 21.

Nei casi contemplati dall'art. 150 del Trattato, la decisione della giurisdizione nazionale, che sospende la procedura e si rivolge alla Corte, è notificata a quest'ultima a cura di tale giurisdizione nazionale. Tale decisione è quindi notificata a cura del cancelliere della Corte alle parti in causa, agli Stati membri e alla Commissione, nonchè al Consiglio quando l'atto di cui si contesta la validità o l'interpretazione emani da quest'ultimo.

Nel termine di due mesi da tale ultima notificazione, le parti, gli Stati membri, la Commissione e, quando ne sia il caso, il Consiglio, hanno il diritto di presentare alla Corte memorie ovvero osservazioni scritte.

Art. 22.

La Corte può richiedere alle parti di produrre tutti i documenti e di dare tutte le informazioni che essa reputi desiderabili. In caso di rifiuto, ne prende atto.

La Corte può parimenti richiedere agli Stati membri e alle istituzioni che non siano parti in causa tutte le informazioni che ritenga necessarie ai fini del processo.

Art. 23.

In ogni momento, la Corte può affidare una perizia a qualunque persona, ente, ufficio, commissione od organo di sua scelta.

Art. 24.

Alle condizioni che saranno determinate dal regolamento di procedura, si può procedere all'audizione di testimoni.

Art. 25.

La Corte gode, nei confronti dei testimoni non comparsi, dei poteri generalmente riconosciuti in materia alle corti e ai tribunali e può infliggere sanzioni pecuniarie, alle condizioni che saranno determinate dal regolamento di procedura.

Art. 26.

I testimoni e i periti possono essere uditi sotto il vincolo del giuramento, secondo la formula stabilita dal regolamento di procedura ovvero secondo le modalità previste dalla legislazione nazionale del teste o del perito.

Art. 27.

La Corte può ordinare che un testimonio o un perito sia udito dall'autorità giudiziaria del suo domicilio.

Tale ordinanza è diretta, per la sua esecuzione, alla autorità giudiziaria competente, alle condizioni stabilite dal regolamento di procedura. Gli atti derivanti dall'esecuzione della rogatoria sono rimessi alla Corte alle stesse condizioni.

La Corte sostiene le spese, con riserva di porle, quando ne sia il caso, a carico delle parti.

Art. 28.

Ogni Stato membro considera qualsiasi violazione dei giuramenti dei testimoni e dei periti alla stregua del corrispondente reato commesso avanti a un tribunale nazionale giudicante in materia civile. Su denuncia della Corte esso procede contro gli autori di tale reato avanti alla giurisdizione nazionale competente.

Art. 29.

L'udienza è pubblica, salvo decisione contraria presa dalla Corte, d'ufficio o su richiesta delle parti, per motivi gravi.

Art. 30.

Nel corso del dibattimento la Corte può interrogare i periti, i testimoni e le parti stesse. Tuttavia queste ultime possono provvedere alla propria difesa orale soltanto tramite il proprio rappresentante.

Art. 31.

Di ogni udienza è redatto un verbale firmato dal presidente e dal cancelliere.

Art. 32.

Il ruolo delle udienze è fissato dal presidente.

Art. 33.

Le deliberazioni della Corte sono e restano segrete.

Art. 34.

Le sentenze sono motivate. Esse menzionano i nomi dei giudici che hanno partecipato alla deliberazione.

Art. 35.

Le sentenze sono firmate dal presidente e dal cancelliere. Esse sono lette in pubblica udienza.

Art. 36.

La Corte delibera sulle spese.

Art. 37.

Il presidente della Corte può decidere secondo una procedura sommaria che deroghi, per quanto necessario, ad alcune norme contenute nel presente Statuto e che sarà fissata dal regolamento di procedura, in merito alle conclusioni intese sia ad ottenere la sospensione prevista all'art. 157 del Trattato, sia all'applicazione dei provvedimenti provvisori a norma dell'art. 158, sia alla sospensione dell'esecuzione forzata conformemente all'art. 164, ultimo comma.

Il presidente, in caso d'impedimento, è sostituito da un altro giudice alle condizioni determinate dal regolamento di procedura.

L'ordinanza pronunciata dal presidente o dal suo sostituto ha soltanto carattere provvisorio e non pregiudica in nulla la decisione della Corte sul merito.

Art. 38.

Gli Stati membri e le istituzioni della Comunità possono intervenire nelle controversie proposte alla Corte.

Uguale diritto spetta ad ogni altra persona che dimostri di avere un interesse alla soluzione di una controversia proposta alla Corte, ad esclusione delle controversie fra Stati membri, tra istituzioni della Comunità, ovvero fra Stati membri da una parte e istituzioni della Comunità dall'altra.

Le conclusioni dell'istanza d'intervento possono avere come oggetto soltanto l'adesione alle conclusioni di una delle parti.

Art. 39.

Quando la parte convenuta, regolarmente chiamata in causa, si astiene dal depositare conclusioni scritte, la sentenza viene pronunziata in sua contumacia. La sentenza può essere impugnata entro il termine di un mese a decorrere dalla sua notificazione. Salvo decisione contraria della Corte, l'opposizione non sospende l'esecuzione della sentenza pronunziata in contumacia.

Art. 40.

Gli Stati membri, le istituzioni della Comunità e ogni altra persona fisica o giuridica, possono, nei casi e alle condizioni che saranno determinate dal regolamento di procedura, proporre opposizione di terzo contro le sentenze pronunziate senza che esse siano state chiamate in causa, qualora tali sentenze siano pregiudizievoli ai loro diritti.

Art. 41.

In caso di difficoltà sul senso e la portata di una sentenza, spetta alla Corte d'interpretarla, a richiesta di una parte o di una istituzione della Comunità che dimostri di avere a ciò interesse.

Art. 42.

La revisione delle sentenze può essere richiesta alla Corte solo in seguito alla scoperta di un fatto di natura tale da avere un'influenza decisiva e che, prima della pronunzia della sentenza, era ignoto alla Corte e alla parte che domanda la revisione.

La procedura di revisione si apre con una sentenza della Corte che constata espressamente l'esistenza di un fatto nuovo, ne riconosce i caratteri che consentono l'adito alla revisione e dichiara per questo motivo ricevibile l'istanza.

Nessuna istanza di revisione può essere proposta dopo la scadenza di un termine di dieci anni dalla data della sentenza.

Art. 43.

Il regolamento di procedura stabilirà termini in ragione della distanza.

Nessuna decadenza risultante dallo spirare dei termini può essere eccepita quando l'interessato provi la esistenza di un caso fortuito o di forza maggiore.

Art. 44.

Le azioni contro la Comunità in materia di responsabilità extracontrattuale si prescrivono in cinque anni a decorrere dal momento in cui avviene il fatto che dà loro origine. La prescrizione è interrotta sia dall'istanza presentata alla Corte, sia dalla preventiva richiesta che il danneggiato può rivolgere all'istituzione competente della Comunità. In quest'ultimo caso l'istanza deve essere proposta nel termine di due mesi previsto dall'art. 146; sono applicabili, quando ne sia il caso, le disposizioni di cui all'art. 148, comma secondo.

Art. 45.

Il regolamento di procedura della Corte di cui all'art. 160 del Trattato, contiene, oltre alle disposizioni contemplate dal presente Statuto, tutte le disposizioni necessarie per applicarlo e, per quanto necessario, completarlo.

Art. 46.

Il Consiglio, deliberando all'unanimità, può apportare alle disposizioni del presente Statuto gli adattamenti complementari che risultassero necessari in seguito alle misure da esso eventualmente adottate a termini dell'art. 137, ultimo comma del Trattato.

Art. 47.

Il presidente del Consiglio procede, immediatamente dopo la prestazione del giuramento, alla designazione, per estrazione a sorte, dei giudici e degli avvocati generali le cui funzioni sono soggette a rinnovamento alla fine del primo periodo di tre anni in conformità all'articolo 139, commi secondo e terzo del Trattato.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Protocollo.

Fatto a Bruxelles, li diciassette aprile millenovecentocinquantasette.

J. Ch. SNOY et D'OPPUERS
C. F. OPHUELS
Robert MARJOLIN
Vittorio BADINI
Lambert SCHAUS
J. LINTHORST HOMAN

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(5108842) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

PREZZO L. 50